



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA  
A CARATTERE SCIENTIFICO  
Piazza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma

# **GUIDA ALL'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI**

---

## **GUIDE FOR HEALTH ASSISTANCE TO FOREIGN CITIZENS**

**Il presente opuscolo è disponibile  
anche nelle versioni:**

**ITALIANO - ARABO  
FRANCESE - SPAGNOLO**



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA  
A CARATTERE SCIENTIFICO  
Piazza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma

## **GUIDA ALL'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI**

- Edizione a cura della  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Servizio Spedalità  
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  
ROMA
- Grafica - CENTRO AUDIOVISIVI O.P.B.G.
- Tipografia Vaticana - 2004

<b>LEGENDA</b>		<b>LEGEND</b>	
<b>ART.</b>	Articolo	Article	
<b>ASCS</b>	Assessorato Salvaguardia Cura e Salute	Assessorship for Care and Health Protection	
<b>ASL</b>	Azienda Sanitaria Locale	Local Health Office	
<b>Circ.</b>	Circolare	Memorandum	
<b>D.L.</b>	Decreto Legge	Law Degree	
<b>D.Lgs.</b>	Decreto Legislativo	Legislative Decree	
<b>D.M.</b>	Decreto Ministeriale	Ministerial Decree	
<b>D.P.R.</b>	Decreto del Presidente della Repubblica	President of the Republic Decree	
<b>G.R.</b>	Giunta Regionale	Regional Council	
<b>IRCCS</b>	Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	Medical Research Institute	
<b>IRPEF</b>	Imposta sul Reddito della Persone Fisiche	Income tax	
<b>SPT</b>	Stranieri Temporaneamente Presenti	Temporarily present foreigners	
<b>SSN</b>	Servizio Sanitario Nazionale	National Health Service	
<b>SSR</b>	Servizio Sanitario Regionale	Regional Health Service	
<b>URP</b>	Ufficio Relazioni con il Pubblico	Public Relations Office	
<b>UTG</b>	Ufficio Territoriale di Governo	Government Territorial Office	



## INDICE PER ARGOMENTI

Pagina

### CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

- a) Cittadini comunitari regolarmente residenti  
- L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  
b) Soggiorno breve

4

4

### CITTADINI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL' UNIONE EUROPEA ED APOLIDI

- a) Stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno  
- La cittadinanza Italiana  
- Il ricongiungimento familiare  
b) Assistenza per i detenuti  
c) Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  
d) Stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  
e) Stranieri in attesa di regolarizzazione  
f) Stranieri non in regola con le norme d'ingresso e soggiorno  
g) Invalidità Civile - Assistenza Sociale

5

7

8

8

9

9

10

### INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

- a) Minori soggiornanti per recupero psico-fisico  
b) Soggiorno per cure mediche  
c) Trasferimento in Italia nell'ambito di interventi umanitari

11

11

12

### INFORMAZIONI UTILI

13



## CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

a)

**CITTADINI COMUNITARI REGOLARMENTE RESIDENTI**  
*Ministero della Sanità - Decreto 18 /03/1999*

Gli stranieri aventi la cittadinanza degli Stati appartenenti alla Unione Europea, **regolarmente residenti** in Italia, sono iscritti obbligatoriamente, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti, al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

### L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

L'iscrizione al SSN dà diritto:

- alla scelta del medico di famiglia o pediatra di libera scelta
- alle cure mediche specialistiche dietro richiesta del medico di famiglia o pediatra di libera scelta (non necessaria per l'odontoiatria, la ginecologia e l'ostetricia, la pediatria e l'oculistica) pagando il ticket previsto
- a ricoveri ordinari e in regime di Day Hospital gratuiti
- all'assistenza farmaceutica (acquisto di farmaci)

L'iscrizione si effettua presso la Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza e copre tutta la durata di validità del permesso o carta di soggiorno per il titolare ed i familiari a carico.

Per iscriversi il cittadino comunitario deve presentare alla ASL:

- permesso o carta di soggiorno
- certificato di residenza
- codice fiscale

b)

**SOGGIORNO BREVE**  
*Reg.(C.E.E.) n. 631/2004*

I cittadini comunitari possono accedere direttamente alle prestazioni sanitarie presentando la "tessera europea di assicurazione sanitaria", che a partire dal 1° giugno 2004, sostituisce i formulari E111 e simili (che comunque mantengono la loro validità fino al 31/12/2004)



## CITTADINI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL' UNIONE EUROPEA ED APOLIDI

a)

**STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI O CHE ABBIANO RICHIESTO IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO**  
*D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 - D.P.R. 31/08/1999, n. 394 - Ministero della Sanità  
Circ. 14/03/2000, n. 5 - D.P.R. 28/07/2000, n. 272*

Hanno l'obbligo/diritto di iscrizione al SSN e hanno parità di trattamento con i cittadini italiani, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria erogata in Italia dal SSN, **che si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti**, gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per:

- **attività di lavoro autonomo**
- **attività di lavoro subordinato**
- **iscrizione nelle liste di collocamento**
- **motivi familiari e ricongiungimento familiare**
- **asilo politico**
- **asilo umanitario .....rientrano in questa categoria:**
  - a. permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale ☐
  - b. minori di anni 18 ☐
  - c. donne in gravidanza e puerperio (fino a un massimo di sei mesi) ☐
  - d. permessi di soggiorno per motivi umanitari e motivi straordinari ☐
  - e. stranieri ospitati in centri di accoglienza
- **richiesta di asilo sia politico che umanitario** (esentati dal pagamento del ticket alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento)
- **attesa di adozione**
- **affidamento**
- **acquisto della cittadinanza** (rientrano in questa categoria coloro che hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana)
- **motivi di salute** (rilasciato ai cittadini stranieri che hanno ottenuto una proroga del proprio permesso di soggiorno avendo contratto una malattia o subito un infortunio che non consenta loro di lasciare il territorio nazionale)



## LA CITTADINANZA ITALIANA

L. 5/02/1992, n. 91– D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

Si può essere o divenire cittadini italiani:

- **per nascita:** è considerato cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani anche se nato all'estero. L'acquisto automatico per nascita nel territorio italiano da genitori non cittadini italiani è previsto solo in due casi particolari:

- a) se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi
- b) se la legge dello Stato di appartenenza dei genitori prevede che il figlio non abbia la stessa cittadinanza di questi ultimi.

E' cittadino italiano il **figlio di ignoti** ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza.

Lo straniero nato o residente senza interruzioni in Italia fino ai diciotto anni, diviene cittadino italiano se, entro il compimento del diciannovesimo anno dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana:

- **per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione**
- **per adozione**
- **per discendenza**
- **per matrimonio**
- **per naturalizzazione:** per decreto del Ministero degli Interni dietro domanda dell'interessato.

## IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

D.Lgs. 25/07/1998, n. 286

Può richiedere il ricongiungimento per i familiari residenti all'estero (coniuge non legalmente separato, figli minori a carico, genitori a carico, parenti entro il terzo grado a carico, inabili al lavoro secondo la normativa italiana) l'immigrato in possesso di carta o permesso di soggiorno con validità superiore ad un anno.

Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

- di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- di un reddito annuo (cumulativo per nucleo familiare) non inferiore all'importo dell'assegno sociale, calcolato in base al numero di familiari da ricongiungere.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento deve essere presentata allo Sportello Unico presso la Prefettura (UTG - Ufficio Territoriale di Governo).

L'iscrizione al SSN deve essere richiesta alla ASL di residenza o di effettiva dimora.

Il neonato deve essere iscritto entro il 90° giorno dalla nascita, nel frattempo può essere assistito sulla base del libretto sanitario di un genitore.

I documenti da presentare alla ASL per l'iscrizione sono:

1. autocertificazione di residenza oppure dichiarazione di effettiva dimora, come risulta sul permesso di soggiorno
2. permesso di soggiorno valido o richiesta di rinnovo dello stesso
3. autocertificazione del codice fiscale
4. dichiarazione di impegno a comunicare alla ASL ogni variazione del proprio stato

Andranno aggiunti, secondo i casi, i seguenti documenti:

- autocertificazione dello stato di famiglia
- autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico
- autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento

Possono avvalersi dell'autocertificazione solo i cittadini extracomunitari residenti, già iscritti negli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza. Essa è limitata agli stati ed alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.

L'iscrizione obbligatoria al SSN dà diritto all'assistenza sanitaria esclusivamente all'interno del territorio nazionale.

**L'iscrizione al SSN non è dovuta per le seguenti categorie di stranieri:**

- titolari di permesso di soggiorno per affari
- dirigenti di società con sede in Italia
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede all'estero
- giornalisti non tenuti a corrispondere in Italia l'IRPEF per l'attività svolta (D.lgs 286/98 Art. 27)
- persone che godono delle immunità e dei privilegi previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, ratificata con Legge 9 agosto 1967, n. 804

Tali categorie sono comunque tenute ad avere una copertura assicurativa per sé e per i propri familiari. Possono anche iscriversi volontariamente al SSN pagando il previsto contributo.

**b)**

## ASSISTENZA PER I DETENUTI

D.Lgs. 22/06/1999, n. 230

Tutti i detenuti stranieri (regolari o clandestini), i detenuti in regime di semilibertà o coloro che sono sottoposti a misure alternative della pena sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione.

Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi.

**I detenuti sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket).**

c)

**ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)**  
*D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 - D.P.R. 31/08/1999, n. 394 - Ministero della Sanità Circ. 24/03/2000, n°5*

L'iscrizione volontaria al SSN può essere richiesta:

- 1- dagli **stranieri con permesso di soggiorno di durata superiore ai tre mesi** che non rientrino tra coloro che sono di diritto iscritti al SSN, previo versamento di un contributo pari ad **Euro 387,34** per anno solare (gennaio-dicembre), non frazionabile. **L'iscrizione ha scadenza annuale e si estende anche ai familiari a carico**
- 2- dagli **stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi**

Tali soggetti verseranno, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo forfetario annuale riferito all'anno solare (gennaio-dicembre) non frazionabile così stabilito:

- **Euro 149,77** per stranieri soggiornanti per motivi di studio
- **Euro 219,49** per stranieri collocati alla pari.

Tale iscrizione volontaria non è valida per i familiari a carico. Lo studente o persona alla pari con al seguito familiari a carico, potrà chiederne l'iscrizione volontaria con il versamento di **Euro 387,34** per garantire loro la copertura sanitaria.

d)

**STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)**

*D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 Art. 35 - D.P.R. 31/08/1999, n. 394 Art. 43 - Ministero della Sanità Circ. 24/03/2000, n. 5*

Agli stranieri in possesso di un **permesso di soggiorno non superiore a tre mesi** e quindi non iscritti al SSN vengono assicurate

**le prestazioni ed i servizi offerti dal SSN dietro pagamento, per intero, delle relative tariffe**

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e Province Autonome.

Sono esentati dal pagamento di tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria in base a **trattati ed accordi bilaterali** sottoscritti dall'Italia con i seguenti Paesi:

*Australia, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Croazia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Slovenia, Tunisia, Svizzera*

Ad essi la ASL di competenza territoriale rilascia il **"carnet della salute"** che prevede l'assistenza sanitaria alla pari dei cittadini italiani (con la sola esclusione del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta).

e)

**STRANIERI IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE**

*Regione Lazio Assessorato e Cura Salute Circ. 19/06/1999, n. 24*

Gli stranieri che hanno fatto domanda di regolarizzazione possono richiedere l'iscrizione temporanea alla ASL di competenza territoriale del Comune in cui dimorano.

Per l'iscrizione il cittadino straniero dovrà presentare alla ASL:

- autocertificazione dei dati anagrafici
- codice fiscale
- richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
- dichiarazione di impegno a comunicare alla ASL ogni variazione del proprio stato.

Tale iscrizione ha durata semestrale, ma può essere rinnovata fino alla definizione della domanda di regolarizzazione da parte della Questura.

f)

**STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME DI INGRESSO E SOGGIORNO**

*D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 Art. 35 - D.P.R. 31/08/1999, n. 394 - Regione Lazio Del. G.R. 31/07/1997, n. 5122 - Regione Lazio Assessorato Salvaguardia e Cura Salute Circ. 25/03/1998, n. 11 - Regione Lazio Assessorato Salvaguardia e Cura Salute Circ. 07/12/1999, n. 45 - Ministero della Sanità Circ. 24/03/2000, n. 5 - Regione Lazio Del. G.R. 05/12/2000, n. 2444 - D.M. 10/09/1998.*

L'assistenza ai cittadini stranieri non in regola con le norme di ingresso e di soggiorno, qualora privi di risorse economiche sufficienti, viene garantita mediante il rilascio di un tesserino recante il codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), secondo le modalità previste dalla Del. G.R. 5122/97, integrate dalle disposizioni dell'art. 43 del DPR 394/99.

Il tesserino STP è rilasciato da qualsiasi ASL, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinico Universitario.

Il rilascio del tesserino è subordinato ad una dichiarazione di indigenza da parte dello straniero, attraverso la compilazione del modello predisposto dal Ministero della Salute, che rimarrà agli atti della struttura emittente. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesto alcun documento di riconoscimento.

I dati registrati presso la struttura che emette il tesserino STP sono protetti dalla vigente normativa sulla privacy.

Come per i cittadini italiani, **l'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.**

Il tesserino STP ha validità semestrale, rinnovabile in caso di permanenza in Italia ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (art. 35 D.Lgs 286/98).

Sono in particolare **garantiti a carico del SSN, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) previste per gli iscritti al SSN:**

- la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane (DM 10 settembre 1998)
- la tutela della salute del minore
- gli interventi di profilassi internazionale
- la profilassi, la diagnosi e la cura della malattie infettive
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi e di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni effettuate presso i centri vaccinali della ASL

Per le altre prestazioni sanitarie vigono le norme previste per gli iscritti al SSN.

Lo straniero in possesso del tesserino STP è **esonero dalla quota di partecipazione alla spesa**, alla pari del cittadino italiano, per quanto concerne:

- le prestazioni sanitarie di primo livello e le urgenze
- lo stato di gravidanza (per le prestazioni individuate dal DM 10/09/1998)
- le patologie esenti
- età inferiore ad anni 6 e superiore ad anni 65 (se il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, è inferiore a Euro 36.151,98)
- gravi stati invalidanti
- tutti gli accertamenti ed i farmaci correlati alle patologie di cui al DM 329/99 (coloro cui sia stata accertata una patologia prevista dal citato decreto sono tenuti al possesso del tesserino di esenzione per patologia rilasciato secondo le stesse modalità previste per i cittadini italiani)

#### **N.B.**

Non essendo iscritti nè iscrivibili al SSN, gli stranieri con tesserino STP non possono usufruire del medico di base e del pediatra di libera scelta. Per le prestazioni di primo livello (prima visita e prescrizioni per accertamenti e consulenze specialistiche) possono comunque rivolgersi agli ambulatori di primo livello istituiti dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e dai Policlinici Universitari. In particolare, per la prima accoglienza dell'età pediatrica, è possibile usufruire degli ambulatori pediatrici ospedalieri, consultori pediatrici, consultori familiari.

**g)**

#### **INVALIDITA' CIVILE - ASSISTENZA SOCIALE**

*D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 Art. 41*

Gli stranieri **titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, o di carta di soggiorno**, regolarmente iscritti al SSN, possono presentare domanda di riconoscimento di invalidità civile presso la propria ASL. L'erogazione di protesi a carico del SSN è possibile solo in presenza di questo requisito.

L'iter burocratico è identico a quello previsto per i cittadini italiani.



## **INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE**

**a)**

**MINORI SOGGIORNANTI PER RECUPERO PSICO-FISICO**  
*Regione Lazio Del. G.R. 27/07/1999, n. 4323 - Regione Lazio Assessorato Salvaguardia e Cura Salute Circ. 06/08/1999, n. 33*

I minori extracomunitari provenienti da Paesi in gravi difficoltà sociali, ambientali e politiche che, tramite Associazioni di Volontariato legalmente riconosciute ed iscritte all'Albo regionale, soggiornano per brevi periodi nel territorio della Regione Lazio, ospiti di famiglie o di Enti, devono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale (SSR) per il periodo di durata del permesso di soggiorno. Sono esclusi da tale assistenza i minori entrati nel territorio regionale in seguito ad iniziative individuali o di singole famiglie.

L'iscrizione va effettuata presso la ASL territorialmente competente. I documenti da presentare per l'iscrizione sono:

- permesso di soggiorno individuale o collettivo in corso di validità
- dichiarazione di effettiva dimora del minore rilasciata dalla famiglia ospitante
- dichiarazione dell'Associazione di volontariato comprovante che il minore è entrato nel territorio regionale in seguito ad iniziative dell'Associazione stessa

L'iscrizione avrà la durata del permesso di soggiorno e verrà riattivata con lo stesso codice regionale ad ogni nuovo ingresso del minore sul territorio regionale.

Il diritto all'iscrizione non si estende agli accompagnatori dei minori.

**b)**

#### **SOGGIORNO PER CURE MEDICHE**

*D.Lgs 25/07/1998, n. 286 Art. 36 - Ministero della Sanità Circ. 24/03/2000, n. 5*

Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia non può essere iscritto al SSN. Deve quindi provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate. Egli deve richiedere, per sé e per l'eventuale accompagnatore, il rilascio del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno da parte dell'Ambasciata italiana o del Consolato territorialmente competente presentando la seguente documentazione:

- dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta della stessa

- attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma, a titolo cauzionale, pari al 30% del costo presumibile delle prestazioni richieste effettuata in Euro o in Dollari USA
- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti a coprire sia le spese sanitarie che quelle di vitto ed alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore

In questo caso, il permesso di soggiorno ha validità pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché persistono le necessità terapeutiche documentate.

c)

**TRASFERIMENTO IN ITALIA NELL'AMBITO DI INTERVENTI UMANITARI**  
*D.Lgs 30/12/1992, n. 502 come modificato dal D.Lgs 07/12/1993, n. 517 - L. 27/12/1997, n. 449 - Ministero della Sanità Circ. 24/03/2000, n°5*

- 1) **Programmi di intervento umanitario del Ministero della Salute.** Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Esteri, può autorizzare il trasferimento in Italia per cure mediche di cittadini stranieri residenti in Paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate.
- 2) **Programmi di intervento umanitario delle Regioni.** Le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della Salute, le ASL e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione che rientrino in programmi assistenziali a favore di:
  - cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistano o non siano facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non siano in vigore accordi di reciprocità per l'assistenza sanitaria
  - cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non renda attuabili per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il SSN per l'assistenza sanitaria (Dlgs 502/92 e successive modifiche Legge n. 449/97)



## INFORMAZIONI UTILI

Presso gli Ospedali e le Aziende USL (ASL) sono sempre presenti degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) ai quali rivolgersi per informazioni e per il supporto di Mediatori Culturali.

Per le persone straniere, con scarsa conoscenza della lingua italiana, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù attiva rapporti con servizi di interpretariato o Mediatori Culturali.

Si consiglia ai cittadini stranieri, quando accedono ai servizi sanitari, di presentare un documento che permetta al personale di accoglienza la corretta registrazione del nome. Ciò è particolarmente consigliato per i nomi arabi, che più facilmente si prestano ad errori nella trascrizione dell'ordine dei diversi elementi.

Nel presente manuale sono esposti i cenni salienti delle diverse problematiche. Per gli approfondimenti è necessario consultare le normative vigenti che sono sempre indicate.

Ulteriori informazioni possono essere raccolte presso gli Uffici deputati all'Assistenza Stranieri presenti presso le ASL e presso Questure.

L'aggiornamento della normativa è a Luglio 2004.